



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ISTANZA EX ART. 121 L.F.

per l'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo (c.f. LSCCRS69D09A089H – PEC avv.christian.loscalzo@postacert.inps.gov.it) per procura generale alle liti del 23.1.2023, Rep. n. 37590, a rogito del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino (Roma),

PREMESSO

- di avere insinuato nel passivo del fallimento La Goletta S.r.l. (n. 31/19 RF Trib. Genova) crediti da intervento ex artt. 2 legge n. 297/82 e 2 decreto legislativo n. 80/92;
- di avere, in virtù dell'insinuazione, ottenuto l'ammissione dei detti crediti nel passivo fallimentare;
- che la procedura è stata dichiarata chiusa in data 8.4.2022;
- di avere recentemente appreso che, nell'ambito del procedimento penale nel quale è imputato, l'ex amministratore della società fallita, Forte Antonio, ha manifestato la volontà di provvedere al ristoro dei creditori sociali;
- che, in particolare, il Forte ha già provveduto a versare a mani dell'ex curatore fallimentare un assegno circolare dell'importo di € 10.000,00;
- che, conseguentemente, appare opportuno -non essendo decorso il termine quinquennale di legge- provvedere alla riapertura della procedura fallimentare.

TANTO PREMESSO

insta affinché questo Tribunale ordini la riapertura del fallimento La Goletta S.r.l., risultando che al patrimonio della società fallita siano state acquisite e siano ancora acquisibili attività in misura tale da rendere utile il chiesto provvedimento.

Si allega procura generale alle liti.

Genova, 7.11.2023

Avv. Christian Lo Scalzo

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

la riapertura del fallimento di **La Goletta Srl**
con sede in RAPALLO, VIA MAGENTA 28

NOMINA

giudice delegato il dott. Andrea Balba

NOMINA

curatore il dott. Michele Moggia

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 20.3.24 ore 12,40

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 3), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento del campione penale, dell'iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura fallimentare invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento

autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.12.23

il Presidente

Roberto Braccialini

il Giudice Relatore

Andrea Balba